



**FACOLTÀ TEOLOGICA  
DELL'ITALIA CENTRALE**

# **STATUTO**

**APPROVATO  
DALLA CONGREGAZIONE  
PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA  
IN DATA  
9 MAGGIO 2022**

**Facoltà Teologica dell'Italia Centrale**  
Viale Ludovico Ariosto, 13 50124 - Firenze  
(ingresso da Piazza Torquato Tasso 1/A)  
Tel. +39 0 55428221 Fax +39 0 55428222  
P.IVA e C.F. 04950520488  
<http://www.ftic.it>

La Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (*Decreto «Florentiae, clarissima in urbe»*, Roma 8 settembre 1997, prot. 340/97/17), con sede in Firenze, è in continuità di diritto e di fatto con lo Studio Generale, istituito in Firenze dal papa Clemente VI (*Lettera apostolica «In suprema dignitatis»*, Avignone, 31 maggio 1349) e divenuto successivamente, nell'ambito delle scienze sacre, Collegio di Teologi ovvero Università Teologica. L'Università Teologica, finalmente insignita del titolo di Pontificia dal papa Pio IX (*Lettera apostolica «Gravissimas inter Apostolici»*, Roma, 8 maggio 1857), a coronamento di numerosi favorevoli diplomi pontifici, fu infine riformata nei suoi ordinamenti, approvati dal papa Leone XIII (*Lettera apostolica «Magna sane»*, Roma, 29 gennaio 1895). Le Facoltà dell'Università, sospese interinalmente per sopperire agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, furono gradualmente attivate mediante la ricostituzione dello Studio Teologico Fiorentino affiliato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana (Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Decreto «Attenta rogatione»*, Roma, 24 giugno 1976, prot. 642/75/31) e successivamente aggregato alla stessa Facoltà (Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Decreto «In urbe Florentia»*, Roma, 5 marzo 1990, prot. 1068/88/14), in vista dell'erezione accademica della Facoltà Teologica con sede in Firenze.

## TITOLO PRIMO

### **NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ**

#### Art. 1

#### **Natura e finalità**

1. La Facoltà Teologica dell'Italia Centrale ha le seguenti finalità:
  - a) coltivare mediante la ricerca scientifica la conoscenza della verità rivelata e di ciò che con essa è collegato;
  - b) contribuire all'evangelizzazione con i mezzi propri, in dialogo interdisciplinare con la tradizione umanistica, le scienze e la cultura contemporanea;
  - c) promuovere le discipline teologiche e le altre con queste connesse per l'evangelizzazione della cultura e l'inculturazione della fede, soprattutto nell'Italia Centrale, in stretta collaborazione con le Chiese locali;
  - d) curare la formazione teologica degli aspiranti al ministero ordinato e di quanti, religiosi e laici, si preparano all'insegnamento delle scienze sacre o ad altri compiti apostolici, a servizio della Chiesa e del mondo;

- e) contribuire alla formazione permanente del clero e dei membri degli istituti di vita consacrata.
2. La Facoltà persegue le proprie finalità mediante l'istituzione di corsi accademici nel primo Ciclo e di corsi di specializzazione nel secondo e nel terzo Ciclo; la promozione di ricerche con pubblicazioni scientifiche; l'attivazione di convegni di studio.
  3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali la Facoltà collabora, a parità di condizioni, con le altre Istituzioni culturali ecclesiastiche e civili, nel dialogo interconfessionale, interreligioso e con i non credenti.

## Art. 2

### **Struttura**

1. La Facoltà è affidata alla Conferenza Episcopale Toscana (CET) sotto la diretta responsabilità del Gran Cancelliere (cf. Statuto, art. 7). La Facoltà ha la sede in Firenze, Viale L. Ariosto, 13.
2. Alla Facoltà possono essere incorporati, aggregati, affiliati, collegati altri Istituti, secondo le disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche e dallo Statuto (cf. Statuto, Artt. 57, 58 e 59).

## Art. 3

### **Articolazione degli studi**

1. La Facoltà ha un proprio corso istituzionale completo - primo Ciclo - per il conferimento del primo grado accademico in Teologia.
2. Per il conferimento del secondo e del terzo grado accademico, oltre alle specializzazioni in Teologia Biblica e Teologia Dogmatica, la Facoltà può istituire altri settori di specializzazione, previa approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
3. La Facoltà si riserva di istituire – al di fuori dei percorsi istituzionali che conducono ai gradi accademici – percorsi specifici di approfondimento teologico su tematiche particolari, stabilendone ad hoc le condizioni di ammissione e frequenza.

## TITOLO SECONDO

### **RAPPORTO CON LE CHIESE LOCALI**

#### Art. 4

#### **Commissione Episcopale**

In quanto corresponsabile della vita e del progresso della Facoltà, e al fine di coordinare la sua attività con quella delle Chiese locali (cf. Statuto, Art. 1,1c), la Conferenza Episcopale Toscana istituisce una speciale Commissione Episcopale (cf. VG 4).

#### Art. 5

#### **Composizione e funzione della Commissione Episcopale**

1. Compongono la Commissione Episcopale:
  - a) il Gran Cancelliere, che la presiede e la convoca almeno due volte l'anno;
  - b) due Vescovi delegati dalla CET. La delega ha la durata di un quadriennio;
  
2. La CET può cooptare nella Commissione, per ciascuna Provincia Ecclesiastica interessata, un rappresentante degli Istituti religiosi maschili e femminili che hanno particolari rapporti con la Facoltà soprattutto in ragione della presenza numerica dei loro studenti, designato dai Superiori maggiori dei medesimi Istituti.
  
3. La Commissione:
  - a) promuove la vitalità e l'incidenza pastorale della Facoltà con opportuni mezzi e iniziative;
  - b) elegge tra i suoi membri un Segretario con funzioni di attuario;
  - c) riceve la relazione annuale del Preside della Facoltà;
  - d) interviene per questioni disciplinari a norma dell'Art. 24, 6 dello Statuto.

## TITOLO TERZO

### **LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO**

#### Art. 6

#### **La Comunità accademica**

Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita della Facoltà, ciascuna secondo la propria condizione e funzione, sono responsabili del bene dell'intera Comunità accademica e contribuiscono al conseguimento delle sue finalità.

#### Art. 7

#### **Il Gran Cancelliere**

Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo di Firenze.

#### Art. 8

#### **Compiti del Gran Cancelliere**

1. Il Gran Cancelliere ha la responsabilità di tutta la Facoltà. Egli in particolare:
  - a) rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà e questa presso la Santa Sede;
  - b) promuove la conservazione e il progresso (VG, Art. 12) della Facoltà;
  - c) tutela e favorisce "la sua comunione con la Chiesa sia particolare che universale"(VG, Art. 12).
2. Informa la CEC circa le questioni più importanti e invia ad essa, ogni cinque anni una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà (cf. VG, Norme Applicative, Art. 9, 7°).
3. Favorisce l'unione e la collaborazione fra i membri della Comunità accademica, cura l'incremento del corpo docente, assicura le condizioni della formazione scientifica e tutela l'ortodossia dottrinale e l'osservanza delle normative vigenti.
4. Presenta i nomi indicati dal Consiglio di Facoltà tra i docenti stabili alla CEC che li nomina (cf. VG, Art. 18; Norme Applicative, Art. 9, 3°).

5. Nomina i docenti stabili, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla CEC; nomina il Vice Preside; conferisce la missione canonica ai docenti che insegnano discipline teologiche e l'autorizzazione agli altri docenti, fermo restando il prescritto degli artt. 18-20 dello Statuto circa le assunzioni, le nomine e le promozioni.
6. Riceve la professione di fede del Preside (cf. can.833, 7°).
7. Richiede alla CEC il nulla osta per il conferimento dei dottorati *honoris causa*.
8. Sottoscrive i diplomi dei gradi accademici conseguiti.
9. Nomina su proposta del Preside gli Officiali, presiede la Commissione Episcopale e dà attuazione a quanto prescritto dall'Art. 39 dello Statuto.

#### Art. 9

#### **Le Autorità accademiche**

1. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali.  
Sono autorità personali:
  - a. il Preside;
  - b. il Vice Preside.È autorità collegiale il Consiglio di Facoltà.
2. Il governo della Facoltà spetta alle autorità accademiche, secondo le normative e gli ordinamenti vigenti.

#### Art. 10

#### **Composizione del Consiglio di Facoltà**

1. Compongono il Consiglio di Facoltà:
  - a) il Preside;
  - b) il Vice Preside;
  - c) il Segretario Generale, senza diritto di voto, ma con Facoltà di parola, svolge anche funzioni di attuario;
  - d) L'Economo, senza diritto di voto, ma con Facoltà di parola;
  - e) tutti i docenti stabili ordinari;
  - f) due rappresentanti dei docenti stabili straordinari;

- g) due rappresentanti dei docenti non stabili (incaricati e assistenti), eletti secondo le modalità del Regolamento;
  - h) tre rappresentanti degli studenti ordinari, ognuno scelto dai rispettivi tre cicli di appartenenza. Godono di voce attiva e passiva.
2. Previa convocazione del Preside, partecipa al Consiglio di Facoltà con voto deliberativo, un rappresentante di ciascuno Studio o Istituto incorporato, aggregato, affiliato o collegato, quando si trattino problemi che li riguardano.
  3. Il Consiglio ha durata quadriennale. Nel caso che un membro perda la qualifica della categoria rappresentata, la stessa categoria procede alla sostituzione. Il soggetto subentrato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio. I rappresentanti degli studenti, tuttavia, restano in carica un anno, eccetto gli studenti subentranti che restano in carica fino al termine dell'anno accademico.

#### Art. 11

### **Competenze del Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà:
  - a) regola nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà ed approva i Regolamenti;
  - b) cura i rapporti con le altre Università e Facoltà ecclesiastiche, con le Università civili e altri centri di studi, particolarmente con quelli esistenti nell'Italia Centrale;
  - c) designa i tre candidati per la nomina del Preside (cf Statuto, Art. 13, 2);
  - d) propone i candidati per la nomina a Docente ordinario e straordinario (cf Statuto, Artt. 17 e 18);
  - e) delibera per giusta e grave causa e a maggioranza dei due terzi dei voti, la decadenza da ogni funzione e attività accademica (cf. Statuto, Art. 24, 6);
  - f) delibera, a maggioranza dei due terzi dei voti, sulla erezione di Sezioni e aggregazione di Studi e Istituti, sulla affiliazione di Seminari o Istituti teologici, sul collegamento di Istituti Superiori di Scienze Religiose;
  - g) approva i programmi e i metodi didattici adottati negli Studi e Istituti di cui sopra al punto f); esercita le funzioni di vigilanza previste dagli Statuti dei predetti Studi ed Istituti, nonché dalle norme emanate dalle competenti Autorità ecclesiastiche;
  - h) propone alla CEC, tramite il Gran Cancelliere, modifiche allo Statuto, previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti;
  - i) elegge i tre membri del Consiglio Economico (cf. Statuto, Art. 53,2)

2. Nell'ambito delle suddette competenze il Consiglio di Facoltà agisce e decide collegialmente, con voto deliberativo, sempre segreto quando è inerente a persone.

#### Art. 12

### **Sedute del Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside, che lo presiede, almeno quattro volte all'anno, tutte le volte che lo esigano problemi urgenti e quando almeno un terzo dei membri lo richieda per iscritto.
2. Le sedute hanno valore legale quando almeno i due terzi dei membri legittimamente convocati sono presenti.

#### Art. 13

### **Il Preside**

1. Il Preside della Facoltà è nominato dalla CEC su proposta del Gran Cancelliere che lo sceglie tra i nominativi indicati dal Consiglio di Facoltà. Dopo la nomina, il Preside emette la professione di fede alla presenza del Gran Cancelliere, secondo le disposizioni vigenti.
2. Per la sua designazione il Consiglio di Facoltà elegge, con voto personale e segreto, tre nomi tra i docenti stabili. Risulta eletto nella terna chi avrà ottenuto in prima o seconda votazione i due terzi dei voti: per le successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice. Per la validità della elezione si richiede la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
3. Il Preside dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva.
4. Competenze del Preside:
  - a) dirige, promuove e coordina l'attività della Facoltà;
  - b) ha la potestà esecutiva delle delibere del Consiglio di Facoltà, che egli convoca e presiede (cf. Statuto, Art. 12);
  - c) ha la rappresentanza legale della Facoltà, e la esercita in conformità agli ordinamenti vigenti e alle direttive del Consiglio di Facoltà;
  - d) riunisce secondo le necessità i docenti ordinari;

- e) riunisce, almeno una volta all'anno, l'Assemblea dei docenti per valutare proposte e orientamenti in ordine alla vita della Facoltà (cf. Statuto, Art. 16e)
- f) invia ogni anno alla CEC un sommario statistico, secondo lo schema fissato dalla stessa Congregazione;
- g) presiede direttamente, o tramite un suo delegato, le commissioni di esame di dottorato, licenza e baccalaureato, nonché le commissioni per il conferimento dei gradi accademici negli Istituti collegati alla Facoltà;
- h) presenza direttamente, o tramite un suo delegato, le commissioni per il conferimento dei gradi accademici negli Istituti incorporati, aggregati, affiliati;
- i) convoca e presiede il Consiglio Economico della Facoltà; mantiene i rapporti con i responsabili dei Seminari, degli Studentati e degli Istituti religiosi che inviano studenti alla Facoltà;
- j) nomina, sentito il Consiglio di Facoltà, i docenti incaricati, gli invitati, i docenti a contratto e gli assistenti;
- k) predispone particolari piani di studio per studenti già in possesso di congrui titoli di studio ecclesiastici o civili;
- l) presiede le commissioni (cf. Statuto, Artt. 18, 6 e 19, 5);
- m) propone al Gran Cancelliere i nominativi degli Officiali e approva il personale ausiliario (cf. Statuto, Art. 40, 3).

#### Art. 14

#### **Il Vice Preside**

1. Il Vice Preside è nominato dal Gran Cancelliere per un quadriennio, tra i docenti stabili, sentito il Preside. Egli collabora strettamente con il Preside e, in sua assenza, lo rappresenta a tutti gli effetti.
2. Qualora l'ufficio di Preside divenga vacante è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Facoltà per la designazione del Preside (cf. CIC cann. 187 – 189; Statuto, Art. 13, 2)

#### Art. 15

#### **I Dipartimenti e le aree disciplinari**

1. Al fine di coordinare le attività didattiche e della ricerca vengono istituiti i Dipartimenti e le aree disciplinari.
  - A. I Dipartimenti sono due, e hanno un secondo e terzo Ciclo:
    - a) Dipartimento biblico;

b) Dipartimento dogmatico;

B. Le aree disciplinari sono due:

- a) morale – pastorale;
- b) filosofico.

2. A ogni Dipartimento e ad area disciplinare afferiscono tutti i docenti di quella serie di discipline. Fanno parte del coordinamento del Dipartimento e dell'area disciplinare i docenti stabili e non stabili (incaricati e assistenti). Possono partecipare su cooptazione agli incontri anche i docenti a contratto, gli invitati e gli emeriti. Eleggono per un triennio il Direttore o il coordinatore fra i docenti stabili (salvo deroga) soltanto coloro che fanno parte del coordinamento del Dipartimento e dell'area disciplinare.

I direttori di Dipartimento approvano i progetti di ricerca per le tesi di licenza, con il consenso del moderatore, del secondo lettore ed eventualmente di esperti giudicati necessari nel Dipartimento e fuori di esso.

#### Art. 16

### **L'Assemblea dei docenti**

- 1. L'Assemblea dei docenti è composta da tutti i docenti stabili e non stabili.
- 2. Il Preside della Facoltà convoca l'Assemblea di tutti i docenti almeno una volta l'anno (cf. Statuto, Art. 13, 4).

#### TITOLO QUARTO

### **I DOCENTI**

#### Art. 17

### **I vari ordini di docenti**

- 1. Il Corpo accademico è composto da docenti stabili e non stabili. Sono stabili i docenti ordinari e straordinari. Sono non stabili i docenti incaricati, invitati, a contratto e gli assistenti.

2. I membri del clero diocesano e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, per essere docenti della Facoltà, devono avere il consenso dei rispettivi superiori competenti.

## Art. 18

### **I docenti stabili**

1. Può essere legittimamente nominato docente stabile chi, dopo congrua attività di docenza:
  - a) si distingue per competenza, testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, senso di responsabilità;
  - b) sia fornito di congruo dottorato o di titolo equipollente nella disciplina d'insegnamento, o di meriti scientifici singolari;
  - c) possiede o possieda comprovate capacità didattiche;
  - d) si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti;
  - e) si dedichi a tempo pieno a servizio della Facoltà.
2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Facoltà, il docente che si occupa della ricerca scientifica nella sua materia, attende alle mansioni di insegnamento e di assistenza agli studenti, è disponibile per incarichi vari, con la presenza di almeno tre giorni alla settimana, tenendo di norma sei ore di lezione alla settimana, senza altre incombenze che impediscano di assolvere a questi compiti.
3. Non si può essere contemporaneamente docenti stabili in Facoltà e in altra istituzione accademica. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile, nella forma e di fatto, con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
4. Nella valutazione dei requisiti personali per il passaggio e l'assunzione stabile di un docente, già impegnato stabilmente in un'altra Facoltà o Istituto si deve tener conto degli scritti già pubblicati, dell'insegnamento svolto e del grado che egli aveva nella Facoltà o Istituto di provenienza.
5. Gli ordinari sono docenti che a titolo definitivo sono assunti nella Facoltà e si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e alla ricerca scientifica; la Facoltà affida loro particolari responsabilità a norma dello Statuto. A questi seguono gli straordinari. Può essere promosso a ruolo di docente ordinario lo straordinario che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per almeno un quinquennio in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio di Facoltà, presenti

scritti di valore scientifico dopo la nomina a straordinario e ne faccia esplicita domanda.

6. Può essere promosso al ruolo di docente straordinario l'incaricato che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per un periodo di almeno cinque anni in modo soddisfacente a giudizio del Consiglio di Facoltà, presenti scritti di valore scientifico pubblicati dopo la cooptazione al ruolo di professore incaricato e ne faccia esplicita richiesta scritta.
7. Per il passaggio a docente straordinario e ordinario è prevista la costituzione di una speciale Commissione di qualificazione composta dal Preside e da quattro docenti, designati dal Consiglio di Facoltà. Può essere richiesta a docenti esterni alla Facoltà una valutazione scritta di merito sul candidato.
8. La Commissione esprime per iscritto un giudizio particolareggiato sull'idoneità del candidato. Il giudizio viene comunicato dal Preside al Consiglio di Facoltà, il quale delibera il passaggio di grado a maggioranza assoluta dei propri componenti con voto segreto, a cui non partecipano i rappresentanti degli studenti.

#### Art. 19

#### **Docenti non stabili**

1. Può essere nominato al ruolo di docente incaricato chi sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente o di meriti scientifici riconosciuti, a giudizio del Consiglio di Facoltà.
2. Dopo il primo anno, l'incarico è triennale, salvo la verifica del Preside, il quale può revocare la nomina prima dello scadere del triennio, udito il Consiglio di Facoltà.
3. I docenti stabili di altre Facoltà e Istituti di studi superiori ecclesiastici o civili possono svolgere attività accademica nella Facoltà come invitati.
4. Può essere nominato dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, docente a contratto per l'espletamento annuale di un corso chi sia fornito del titolo di Dottorato canonico per le discipline teologiche, o di titolo equipollente per le altre discipline.

5. Assistenti sono coloro che, forniti almeno del titolo accademico di licenza canonica per le discipline teologiche o di titolo equipollente per le altre discipline, e iscritti al Terzo Ciclo con lo schema di tesi approvato, vengono chiamati a coadiuvare un docente stabile nell'insegnamento di cui esso è titolare e a cooperare ai programmi di ricerca della Facoltà.
6. Il docente titolare del corso lo imposta, assicura un congruo numero di lezioni e tiene gli esami insieme all'assistente.
7. Sono istituite apposite Commissioni di qualificazione per la cooptazione dei docenti incaricati.
8. La Commissione si compone del Preside e di due rappresentanti del Corpo docente, eletti dal Consiglio di Facoltà.
9. La Commissione esprime un giudizio scritto sull'idoneità del candidato. Il giudizio della Commissione viene comunicato dal Preside al Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti circa la cooptazione con voto segreto, a cui non partecipano i rappresentanti degli studenti.

#### Art. 20

#### **Nomina dei docenti**

1. I docenti ordinari e straordinari sono nominati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Gran Cancelliere, ottenuto il nulla osta dalla CEC.
2. I docenti incaricati, invitati, a contratto, come pure gli assistenti, sono nominati dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà (cf. Statuto, Art. 13, 4j).
3. Coloro che insegnano discipline teologiche devono ricevere, dopo avere emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o dal suo delegato. Essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa.
4. Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.

5. Ai docenti appartenenti a Chiese e comunità ecclesiali non cattoliche, cooptati secondo le norme della competente Autorità ecclesiastica (cf. Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo, n. 191ss.: AAS 85 [1993] 1107ss.), l'autorizzazione a insegnare viene data dal Gran Cancelliere (VG, Norme, Art. 20 § 2); i docenti appartenenti a Chiese e comunità ecclesiali non cattoliche non possono insegnare i corsi di dottrina nel primo ciclo, ma possono insegnare altre discipline (cf. Direttorio per l'Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo, n. 192ss.: AAS 85 [1993] 1107-1108). Nel secondo ciclo essi possono essere chiamati come docenti invitati (cf. ibid., n. 195: AAS 85 [1993], 1109) (cf. VG, Norme, Art. 20 § 2)

## Art. 21

### Prassi di cooptazione nella nomina dei docenti

1. Il Preside nomina, con il consenso del Consiglio di Facoltà, i docenti incaricati, gli invitati, i docenti a contratto e gli assistenti.
2. Prassi di nomina di:
  - a) *Assistenti ad annum*: possono essere nominati assistenti di un docente quei candidati dotati di congrua licenza, iscritti al Terzo Ciclo e il cui schema è già stato approvato, se richiesti dal docente medesimo, che abbiano conseguito la licenza con votazione di almeno 28/30, e ottenuto il nulla osta dal proprio ordinario o Superiore maggiore (se presbiteri o religiosi), o lettera di presentazione del parroco (se laici secolari), e possano dedicare all'attività un congruo tempo.
  - b) *Docenti incaricati "su cattedra"*: sono nominati *ad annum* dal Preside su proposta dei direttori di Dipartimento o di altro docente, se dotati di congruo dottorato ecclesiastico regolarmente edito.  
Per un incarico "su cattedra" si istituisce un concorso oppure può avvenire per cooptazione del Preside, con il consenso del Consiglio di Facoltà.  
Dopo i primi due anni, previa la verifica della didattica da parte dei direttori di Dipartimento e dei coordinatori delle aree disciplinari, i docenti possono essere nominati dal Preside incaricati per un triennio.
  - c) *Docenti a contratto*: sono quei docenti già incaricati in altro Istituto oppure chiamati a insegnare corsi non definibili "su cattedra". Sono nominati *ad annum* dal Preside, udito il Consiglio di Facoltà, su proposta dei direttori di Dipartimento e dei coordinatori di aree disciplinari, se dotati di congruo dottorato ecclesiastico.
  - d) *Docenti invitati*: sono quei docenti stabili di altra Facoltà o Istituto nominati *ad annum* dal Preside, udito il Consiglio di Facoltà, su proposta dei direttori di Dipartimento e dei coordinatori di aree disciplinari.

- e) *Docenti straordinari* (cf. Statuto, Artt. 17; 18): possono essere nominati i docenti che abbiano insegnato nella FTIC per almeno un quinquennio un corso “su cattedra”; abbiano esibito opere edite di provato valore scientifico dopo il loro incarico (cf. Statuto, Art. 18, 6). Sono nominati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Gran Cancelliere, ottenuto il *nulla osta* dalla CEC.
- f) *Docenti ordinari* (cf. Statuto Art. 17; 18): possono essere nominati i docenti che abbiano insegnato nella FTIC per almeno un quinquennio in qualità di “straordinari”; abbiano esibito lavori di provato valore scientifico dopo il loro incarico a “docente straordinario”; dedichino almeno tre giorni settimanali all’attività di docenza (cf. Statuto, Art. 18, 6). Sono nominati, dopo aver presentato domanda al Preside ed essere stati valutati da un’apposita commissione costituita *ad hoc*, dopo approvazione del Consiglio di Facoltà, dal Gran Cancelliere, ottenuto il *nulla osta* dalla CEC.
- g) *Docenti emeriti*:
- I. I docenti ordinari che lasciano la Facoltà prima del settantesimo anno di età possono essere dichiarati emeriti per delibera del Consiglio di Facoltà;
  - II. I docenti ordinari che abbiano compiuto il settantesimo anno di età;
  - III. *Ad honorem*, i docenti ritenuti meritevoli di tale titolo per giusta causa e su delibera del Consiglio di Facoltà.

#### Art. 22

### **Numero dei docenti**

Il numero dei componenti stabili del Corpo docente deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell’attività accademica. Esso, quindi, va commisurato alle discipline sia principali sia ausiliarie e al numero degli studenti.

Il numero dei docenti stabili è almeno di dodici, di cui almeno quattro ordinari.

#### Art. 23

### **Diritti dei docenti**

1. Per l’elezione del Preside hanno voce passiva tutti i docenti stabili. Hanno voce attiva tutti i membri del Consiglio di Facoltà, allargato per l’occasione a tutti i docenti stabili straordinari.
2. Tutti i docenti hanno voce passiva per la costituzione di commissioni, tenuto conto della natura del compito affidato alle medesime.

3. I docenti stabili possono usufruire per un massimo di 12 mesi consecutivi di tempo libero dall'insegnamento e dalle altre attività accademiche da dedicare alla ricerca e alle relative pubblicazioni, a beneficio della Facoltà.
4. In questi periodi essi conservano l'insegnamento e altri incarichi accademici compatibili con l'attività personale e i relativi diritti.

#### Art. 24

#### **Durata delle funzioni accademiche**

1. I docenti non stabili mantengono il loro incarico per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati. (cf. Statuto Art. 19, 1).
2. I docenti ordinari cessano da ogni attività e funzione accademica con il compimento del settantesimo anno di età al termine dell'anno accademico in corso ed assumono la qualifica di emeriti.
3. I docenti emeriti, anche di altre Facoltà o Istituti, qualora l'utilità lo richiedesse, possono essere cooptati a espletare i compiti che saranno loro affidati dal Preside e comunque non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.
4. I docenti stabili e non stabili risultano sospesi da ogni attività e funzione accademica, qualora il Gran Cancelliere revochi loro la missione canonica, o l'autorizzazione a insegnare.
5. Nell'adottare tale provvedimento si assumano le debite informazioni presso l'Autorità accademica e si tenga particolarmente presente il bene della Facoltà, di tutta la comunità ecclesiale e del soggetto stesso. Del provvedimento si dia tempestiva notizia all'Autorità accademica.
6. I Docenti possono essere sospesi da ogni attività e funzione accademica per provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Facoltà e possono essere rimossi o privati dell'ufficio per provvedimento disciplinare adottato dal Gran Cancelliere su delibera del Consiglio di Facoltà (cf. Statuto, Art. 11, 1e).
7. Nei provvedimenti di sospensione, rimozione e di privazione si deve sempre assicurare al docente la Facoltà di esporre le proprie ragioni e difendere la propria causa. Specialmente in caso di problemi dottrinali o disciplinari, la questione è anzitutto regolata tra il Preside e il docente stesso.

8. Qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà trattata dal Consiglio di Facoltà o da una Commissione da esso costituita.
9. Se necessario la questione è deferita al Gran Cancelliere, il quale la esamina insieme a persone esperte della Facoltà o a questa esterne, in primo luogo con i membri componenti la Commissione episcopale.
10. Resta sempre aperta la possibilità di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso.
11. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e della comunità ecclesiale, il Gran Cancelliere può sospendere un docente *ad cautelam*, finché non sia concluso il procedimento ordinario a suo carico.

## TITOLO QUINTO

### GLI STUDENTI

#### Art. 25

La Facoltà è aperta a tutti coloro che, forniti dell'adeguata documentazione, siano idonei per condotta morale e per precedenti studi compiuti ad essere iscritti (cf. VG, Art. 31). Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari ed ospiti:

- a) sono studenti ordinari gli iscritti a frequentare i corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici;
- b) sono studenti straordinari gli iscritti a frequentare i corsi con piani di studio particolari e coloro a cui mancano requisiti per accedere ai gradi accademici;
- c) sono studenti ospiti gli iscritti che frequentano solo qualche corso e/o sono regolarmente iscritti ad altra istituzione accademica.

#### Art. 26

1. Gli studenti ordinari che hanno iniziato gli studi del primo ciclo e non conservano la condizione di ordinari, possono essere ammessi agli anni successivi come straordinari.

2. Il passaggio da studente straordinario e ospite ad ordinario è subordinato al costituirsi delle condizioni che permettono l'iscrizione come ordinario, in accordo con le norme fissate dalle competenti Autorità.

#### Art. 27

1. Gli studenti ordinari non possono essere iscritti come ordinari ad altre Facoltà. Gli studenti straordinari ed ospiti dovranno, all'atto dell'iscrizione, specificare i corsi che intendono frequentare.
2. Per tutti gli iscritti, compresi gli ospiti, occorre una lettera di presentazione della competente autorità ecclesiastica o accademica.
3. Per gli studenti non cattolici si richiede un attestato di credibilità rilasciato dall'autorità religiosa di riferimento; in tutti gli altri casi il Preside valuterà l'idoneità del richiedente, sentito il Gran Cancelliere.

#### Art. 28

Possono essere ammessi come studenti ordinari del primo ciclo di studi coloro che hanno i seguenti requisiti:

- a) possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione ordinaria presso le Università civili italiane o di altre nazioni;
- b) adeguata conoscenza della lingua italiana per coloro che provengano da altre nazioni, comprovata da un esame da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni;
- c) sufficiente conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia; lo studente che fosse carente solo in una disciplina è tenuto a frequentare l'apposito corso con l'obbligo di sostenere l'esame entro il primo anno.
- d) sufficiente conoscenza di una delle seguenti lingue moderne: francese, inglese, tedesco, spagnolo. In mancanza di un attestato che ne comprovi la conoscenza, lo studente dovrà sostenere un esame.

#### Art. 29

La Facoltà ammette studenti per il conferimento del secondo grado accademico nei settori di specializzazione teologica che le sono propri.

## Art. 30

Possono essere ammessi come studenti ordinari del secondo ciclo di studi coloro che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) abbiano compiuto il primo ciclo e conseguito il primo grado accademico in una Facoltà canonicamente eretta con votazione media finale non inferiore a 27/30; nel caso di votazione inferiore a 27/30 il Preside potrà richiedere un esame di ammissione, secondo le modalità previste per il punto b);
- b) abbiano compiuto il curriculum di studi del sessennio filosofico-teologico presso Scuole o Istituti superiori non accademici, ma ecclesiasticamente riconosciuti, purché l'attestato degli studi compiuti risulti soddisfacente, tanto per completezza di programma quanto per la media dei voti (non inferiore ai 27/30). E' tuttavia richiesto in ogni caso che i candidati siano sottoposti a un esame, dinanzi a tre docenti, su un programma apposito, al fine di accertare la effettiva idoneità alla specializzazione prescelta: qualora l'esito fosse negativo, non potranno essere iscritti al secondo ciclo, dovranno frequentare uno o più semestri del primo ciclo, secondo un programma stabilito, e quindi ripetere l'esame. I candidati devono possedere un titolo valido per l'iscrizione in una Università civile;
- c) comprovino - con attestato o esame - la conoscenza di una seconda lingua moderna, oltre quella richiesta per il primo ciclo.
- d) qualora provengano da altre nazioni, abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, comprovata da un esame da sostenersi prima dell'inizio delle lezioni.

## Art. 31

Possono essere ammessi come ordinari del terzo ciclo di studi coloro che abbiano compiuto il secondo ciclo e conseguito il grado accademico relativo con una media non inferiore a 24/30 in una Facoltà canonicamente eretta. Per l'ammissione si richiede la conoscenza di una terza lingua moderna, oltre le due già previste, da verificare in forma adeguata.

## Art. 32

1. Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà canonicamente eretta può essere ammesso a continuarli in questa Facoltà con il riconoscimento dei gradi accademici conseguiti e degli studi già compiuti.

2. Chi invece ha iniziato gli studi filosofico-teologici non in una Facoltà canonicamente eretta, ma presso istituti o scuole riconosciuti dall'autorità ecclesiastica, per essere ammesso in questa Facoltà dovrà integrare i corsi del primo ciclo, sostenendo gli esami e le altre prove che le autorità accademiche avranno determinato dopo accurato esame dei rispettivi curricula.

#### Art. 33

Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti nelle Università civili o in altri Istituti qualificati di studi viene determinato caso per caso dal Preside o da un suo delegato *ad actum*, sulla base delle disposizioni stabilite dal Consiglio di Facoltà.

#### Art. 34

Per essere iscritti come studenti straordinari, è richiesto un diploma di accesso all'Università. Può essere iscritto tuttavia come straordinario al primo anno del quinquennio anche il candidato che non è in possesso di un regolare titolo di studio, se dall'attestato degli studi compiuti risulti una sufficiente formazione culturale, senza gravi lacune.

#### Art. 35

Nei "casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovviste delle regolari documentazioni richieste" (cf. VG, Art. 32, § 3), la Facoltà prenderà in esame le eventuali richieste di iscrizione ai vari cicli attraverso prove orali e/o scritte di valutazione della loro preparazione.

#### Art. 36

Gli studenti ospiti possono frequentare, con il consenso del Preside, corsi di loro scelta. Per il riconoscimento dei corsi si richiede, all'atto dell'esame, il possesso di un diploma di accesso all'Università.

## Art. 37

Per essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento di un grado accademico, che avvengono sempre in forma pubblica, cioè alla presenza di altri studenti e/o di commissione facoltativa, lo studente deve:

- a) aver avuto l'approvazione del piano di studi;
- b) aver frequentato, per almeno i 2/3 delle lezioni, i corsi sui quali dà l'esame;
- c) essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici.

## Art. 38

1. Gli studenti eleggono i loro rappresentanti nei Consigli e commissioni della Facoltà, secondo quanto previsto dagli ordinamenti.
2. È loro diritto associarsi in modo particolare per promuovere la vita della Facoltà ed instaurare rapporti di dialogo con le altre componenti della stessa. I regolamenti delle associazioni richiedono l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà. Per gravi infrazioni alla disciplina accademica gli studenti sono soggetti alle sanzioni secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento Accademico.

## TITOLO SESTO

### **GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO**

## Art. 39

### **Disposizioni generali**

1. Nel governo e nell'amministrazione della Facoltà le Autorità Accademiche sono coadiuvate dal Segretario Generale, dal Direttore della Biblioteca e dall'Economo in qualità di Officiali.
2. Gli Officiali, su proposta del Preside, sono nominati per un quadriennio dal Gran Cancelliere e possono essere riconfermati senza limitazioni.
3. La Facoltà si avvale anche dell'opera di personale ausiliario, sia assunto con contratto di lavoro sia volontario.

Art. 40

**Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale svolge la sua attività a tempo pieno, dirige la Segreteria e l'Ufficio per la Valutazione e Promozione della Qualità:

- a) cura la redazione degli atti della Facoltà nel rispetto della legislazione;
- b) partecipa ex officio al Consiglio di Facoltà e ne redige il verbale (cf. Art. 10, 1c);
- c) coadiuva il Preside in tutte le altre mansioni esplicitamente demandategli, attinenti al buon andamento della Facoltà.

Art. 41

**Ufficio per la Valutazione e Promozione della Qualità**

L'Ufficio per la Valutazione e Promozione della Qualità si occupa di raccogliere ed elaborare il materiale per l'Agenzia AVEPRO della Santa Sede sotto la direzione del Segretario Generale

Art. 42

**Il Direttore della Biblioteca**

Il Direttore:

- a) è responsabile della Biblioteca e dell'attività relativa nel rispetto delle norme tecniche e giuridiche di carattere economico;
- b) cura i rapporti con le altre biblioteche e istituzioni culturali, sia pubbliche che private;
- c) d'intesa con il Comitato scientifico per lo sviluppo della biblioteca che egli stesso presiede, sovrintende alle acquisizioni librarie;

Art. 43

**L'Economo**

L'Economo:

- a) propone al Preside la convocazione del Consiglio Economico;
- b) prepara il materiale dei bilanci per il Consiglio Economico e cura l'attuazione delle decisioni ivi stabilite;
- c) redige e presenta i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, al Consiglio Economico della Facoltà per l'inoltro al Consiglio di Facoltà;
- d) partecipa al Consiglio di Facoltà con diritto di parola, senza diritto di voto.

- e) cura il pagamento delle retribuzioni, dei contributi assicurativi, assistenziali e delle spese;
- f) riscuote le tasse accademiche;
- g) coordina, organizza e amministra il personale non docente: segreteria accademica, ufficio catalogazione, ufficio tecnico, economato, ufficio relazioni esterne e sorveglianza;
- h) ha in particolare la responsabilità primaria delle strutture, delle infrastrutture e del materiale didattico.
- i) Assiste e coopera con la Presidenza per la valutazione della fattibilità e della copertura economica dei diversi progetti, vigila e coordina per la loro realizzazione.

## TITOLO SETTIMO

### **L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI**

#### Art. 44

Il *curriculum* degli studi comprende tre cicli successivi:

- a) il primo Ciclo, filosofico-teologico e di carattere istituzionale, dura cinque anni e mira alla formazione teologica generale e fondamentale, per il conseguimento del baccalaureato in teologia; si conclude con un esame comprensivo orale o con la presentazione di una dissertazione scritta equipollente;
- b) il secondo Ciclo, di durata biennale, è finalizzato al conseguimento della licenza in teologia biblica, teologia dogmatica e in altri settori di specializzazione eventualmente istituiti dalla Facoltà, i cui piani di studio devono essere previamente approvati dalla CEC (cf. Art. 3, 2); si conclude con l'elaborazione di una dissertazione scritta e un esame orale;
- c) il terzo Ciclo mira al conseguimento di una piena maturità scientifica soprattutto mediante l'elaborazione di una tesi dottorale che rechi un vero contributo al progresso teologico, e pertanto venga pubblicata in toto o in parte, e si conclude con il conseguimento del dottorato in teologia.

#### Art. 45

L'insegnamento nel primo Ciclo è così ripartito: *corsi istituzionali, corsi complementari, seminari di ricerca.*

1. I *corsi istituzionali* hanno l'obiettivo di offrire una generale formazione di base attraverso il biennio di carattere prevalentemente filosofico e, nel corso del triennio teologico, di presentare una visione organica della Rivelazione secondo le disposizioni della Santa Sede (cf. VG Norme Applicative, Art. 55).
2. I *corsi complementari* hanno lo scopo di approfondire o ampliare temi o problemi collegati con le discipline istituzionali filosofiche e teologiche, non trascurando l'inter- e la trans-disciplinarietà.
3. Nei *seminari di ricerca* lo studente elabora temi particolari delle discipline istituzionali e apprende il metodo della ricerca scientifica.

#### Art. 46

1. Il secondo Ciclo di specializzazione, che si articola in quattro semestri, intende formare lo studente alla ricerca scientifica e all'insegnamento della teologia.
2. La struttura generale del biennio prevede complessivamente 20 corsi, (sei di esegesi) e due seminari per la teologia biblica, 19 corsi e quattro seminari per la teologia dogmatica, distribuiti nell'arco dei quattro semestri.

#### Art. 47

Il terzo Ciclo conduce al dottorato, per il cui conseguimento è richiesto:

1. che il candidato si sia iscritto al dottorato scegliendo un docente moderatore approvato dal Preside e seguendo un piano di studi approvato dallo stesso. Il piano di studi, di durata non inferiore a un anno accademico e orientato all'individuazione dell'argomento di ricerca, potrà includere: a) un tirocinio didattico (corsi, seminari) ove il candidato possa provare e perfezionare la sua attitudine all'insegnamento; b) la frequenza a corsi speciali, anche presso altre Università ecclesiastiche e civili; c) l'elaborazione e pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, comunicazioni a convegni e congressi ecc;
2. che il candidato dopo l'assolvimento del piano di studi presenti l'argomento di dottorato (schema e bibliografia) e svolga il lavoro di ricerca per almeno due anni.

3. che il candidato infine elabori, difenda e pubblichi una dissertazione approvata dal moderatore e da un correlatore designato da Preside, sentito il parere dei docenti stabili ordinari competenti. Un congruo numero di copie è consegnato alla Facoltà che le fa pervenire alla CEC e alle Facoltà Teologiche operanti in Italia.

Art. 48

### **Scuola di Dottorato**

Il Dottorato è un percorso di almeno 2 anni dedicato alla ricerca e all'elaborazione della tesi dottorale, che si conclude con la discussione pubblica della dissertazione. Sono possibili Dottorati congiunti o duali, attraverso specifici protocolli d'intesa sottoscritti con altre Istituzioni accademiche. La Scuola di Dottorato organizza e coordina dei percorsi di studio e di ricerca a cui il dottorando è chiamato a partecipare per l'acquisizione dei crediti previsti.

TITOLO OTTAVO

## **I GRADI ACCADEMICI**

Art. 49

### **Descrizione dei gradi accademici**

1. I gradi accademici che la Facoltà conferisce per autorità della Santa Sede e in conformità agli ordinamenti vigenti sono:
  - a) Baccalaureato in Teologia se lo studente ha completato il ciclo istituzionale, superando tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale;
  - b) Licenza in Teologia se lo studente ha frequentato il biennio di specializzazione, superando tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale e la presentazione della dissertazione;
  - c) Dottorato in Teologia se lo studente ha completato il ciclo di ricerca, mediante la difesa e la pubblicazione totale o parziale di una dissertazione, che costituisca un effettivo contributo al progresso delle scienze teologiche.
2. Col conferimento del grado accademico la Facoltà dichiara:
  - a) Lo studente che ha conseguito il primo grado accademico è atto a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse nelle scuole secondarie;

- b) Lo studente che ha conseguito il secondo grado accademico è idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse “in un Seminario Maggiore o in una istituzione equivalente” (VG 50 §1), e nelle Facoltà ecclesiastiche come assistente se sta completando il ciclo di dottorato;
  - c) Lo studente che ha conseguito il terzo grado accademico, è idoneo a insegnare discipline teologiche, in una Facoltà (cf. VG 50 §1).
- 3. I gradi accademici degli Studi ed Istituti incorporati, aggregati, affiliati, collegati, sono conferiti secondo le specifiche disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche.
  - 4. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi sono sottoscritti dalle competenti autorità accademiche, secondo la prassi vigente.
  - 5. Per il riconoscimento civile i diplomi devono essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili.
  - 6. Il dottorato *honoris causa* può essere conferito, su delibera del Consiglio di Facoltà, per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nella promozione delle scienze ecclesiastiche, in conformità con le disposizioni vigenti (cf. Statuto, Art. 8,7).

## TITOLO NONO

### **SUSSIDI PER LA RICERCA E LA DIDATTICA**

#### Art. 50

#### **La Biblioteca**

- 1. La Facoltà, per la sua attività accademica, dispone di una Biblioteca, strumento indispensabile per lo studio e per la ricerca scientifica. Per il suo necessario sviluppo e la sua progressiva specializzazione è assegnato ogni anno un adeguato finanziamento.
- 2. Responsabile della Biblioteca è il Direttore (cf. Statuto, Art. 42).
- 3. La Biblioteca è accessibile a docenti e studenti della Facoltà Teologica e degli istituti collegati e a professori o studiosi di altre Facoltà, come anche a tutti

coloro che a vario titolo sono interessati alla riflessione teologica. I servizi di lettura e di consultazione sono gratuiti per i docenti e gli studenti ordinari e straordinari.

4. Il patrimonio di pertinenza della Biblioteca è costituito, oltre che dagli arredi e dalla strumentazione elettronica, dalle raccolte librerie e di stampa periodica, da tutto il materiale a stampa, manoscritto o su supporto elettronico che ad essa pervenga per acquisto, dono, lascito, scambio.
5. La Biblioteca della Facoltà deve assicurare:
  - a) l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari;
  - b) l'incremento del patrimonio librario;
  - c) l'aggiornamento degli strumenti di studio necessari per le esigenze dei docenti e degli studenti;
  - d) la diffusione dell'informazione mediante la produzione di cataloghi e bollettini e mediante la programmazione di attività e iniziative culturali.
6. Sono ammessi al prestito tutti i docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana "Santa Caterina da Siena" e altri utenti previsti dal Regolamento.
7. La gestione economica è a carico della Facoltà.
8. L'attività della Biblioteca è ordinata da un Regolamento, approvato dal Consiglio di Facoltà.
9. La Biblioteca promuove forme di collaborazione con le biblioteche pubbliche e private operanti nel territorio, inserendosi - per quanto è possibile - nella programmazione statale, regionale e locale in materia libraria.

#### Art. 51

#### **Altri sussidi**

La Facoltà dispone di aule decorose e funzionali, adeguate all'insegnamento delle varie discipline ed al numero degli studenti. Alcune di esse sono adibite a lavori di gruppo e seminari, o dotate di sussidi tecnici specifici.

Art. 52  
**Gli Istituti di ricerca**

Possono essere costituiti e convenientemente attrezzati speciali Istituti di ricerca, aperti anche agli studiosi e ricercatori di altre Facoltà o di centri di studio.

TITOLO DECIMO

**L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA**

Art. 53  
**Principio generale**

1. La Facoltà dispone dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità. Spetta al Gran Cancelliere e alla CET dotare la Facoltà delle risorse necessarie, stabilendo anche i criteri per il loro reperimento.
2. Spetta al Gran Cancelliere concedere l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 54  
**Il Consiglio Economico**

1. Il Consiglio Economico coadiuva il Preside e l'Economo nella gestione economica e amministrativa. (cf. Statuto art. 43b; can. 1280)
2. Compongono il Consiglio Economico il Preside, il Vice Preside, il Direttore dell'ISSR della Toscana, l'Economo, tre membri eletti dal Consiglio di Facoltà, dei quali un docente stabile e due esperti in amministrazione, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il Consiglio Economico revisiona i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio di Facoltà, il quale, con allegata una sua valutazione deliberata, lo inoltra al Gran Cancelliere per l'approvazione.

4. Spetta al Preside, previa consultazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio Economico, accettare lasciti e donazioni, o anche oblazioni da parte di persone fisiche e di enti.
5. Il Consiglio Economico si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, in via straordinaria ogniqualvolta il Preside lo ritenga opportuno, oppure la convocazione sia richiesta da almeno tre membri.

#### Art. 55

1. La retribuzione dei docenti stabili segue adeguati criteri previdenziali e retributivi, e include anche un congruo contributo per la ricerca e l'aggiornamento.
2. Le retribuzioni dei docenti non stabili e del personale ausiliario non impiegato a tempo pieno sono commisurate al servizio effettivamente reso.
3. Spetta al Consiglio Economico monitorare il piano organico del personale per il buon funzionamento della Facoltà.

#### Art. 56

La Facoltà viene incontro agli studenti con particolari agevolazioni e sussidi, compatibili con il proprio bilancio. Le condizioni per usufruirne sono stabilite dal Preside, sentito il Consiglio di Facoltà.

### TITOLO UNDICESIMO

## **RAPPORTI CON LE ALTRE FACOLTÀ E ISTITUTI**

#### Art. 57

#### **Le affiliazioni**

1. In conformità con la propria funzione promozionale e formativa (cf. Art. 1, 3), la Facoltà è abilitata ad affiliare per il conferimento del primo grado accademico in teologia, il quadriennio teologico o il sessennio filosofico-teologico dei seminari e degli studentati teologici dei religiosi esistenti nell'ambito delle Regioni Ecclesiastiche in cui essa opera, in conformità alle vigenti disposizioni.

2. L'affiliazione alla Facoltà è decretata dalla CEC in seguito a parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza qualificata (cf. Statuto Art. 11, 1f).
3. L'affiliazione comporta una speciale convenzione con l'ente affiliato e una normativa, sottoscritta da entrambi i contraenti. La durata dell'affiliazione è stabilita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. La convenzione può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'ente affiliato.
4. Spetta alla Facoltà assistere e sovrintendere a tutto ciò che concerne il *curriculum* degli studi che conduce al conferimento del primo grado accademico. A questo scopo è costituita una speciale «Commissione permanente per l'affiliazione» in conformità alla vigente normativa, composta dal Preside e da due docenti, uno stabile ordinario e uno straordinario, eletti dal Consiglio di Facoltà.
5. I compiti della Commissione permanente e gli altri requisiti riguardanti l'affiliazione e il conferimento del grado accademico sono ulteriormente specificati dal Regolamento applicativo.

#### Art. 58

### **Le aggregazioni e le incorporazioni**

L'aggregazione e l'incorporazione di un Istituto alla Facoltà, per il conseguimento dei gradi accademici superiori, è decretata dalla CEC, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

#### Art. 59

### **Istituti collegati**

A norma dell'Art.11, 1f e delle disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche, alla Facoltà possono essere collegati Istituti Superiori di Scienze Religiose per il conferimento dei relativi gradi accademici.

## Art. 60

### **Rapporti con Università e Facoltà ecclesiastiche e civili**

1. La Facoltà collabora con gli altri centri di studio ecclesiastici direttamente e attraverso i vari organi associativi, per incrementare l'interscambio tra docenti e realizzare con progetti comuni una più ampia conoscenza del messaggio cristiano.
2. La Facoltà è aperta e disponibile per interscambi, mutui riconoscimenti, ricerche interdisciplinari con le Facoltà statali e gli altri istituti di studi superiori, specie quelli operanti nell'area culturale in cui essa è inserita.

## Art. 61

### **La rivista "Vivens Homo"**

1. La Facoltà è dotata di una rivista scientifica a cadenza semestrale chiamata Vivens Homo, nella quale prevale l'indole umanistica che caratterizza la Facoltà medesima.
2. La rivista ha un Direttore, scelto fra i docenti stabili, che resta in carica quattro anni, ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Direttore verifica l'indirizzo tipico della rivista e coordina, coadiuvato da almeno un segretario (scelto dal Consiglio direttivo e confermato dal Preside), il piano editoriale e il processo di redazione dei singoli numeri.
4. Il Consiglio direttivo è nominato dal Consiglio di Facoltà.
5. Ogni due anni il Direttore coadiuvato dall'Economo fornisce dettagliata relazione economica al Consiglio di Facoltà.
6. La prassi ordinaria della vita della rivista è demandata al regolamento proprio.

## Art. 62

### **Modifiche allo Statuto**

Le modifiche allo Statuto sono fatte dal Gran Cancelliere su proposta del Consiglio di Facoltà a maggioranza e con l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf. Statuto, Art. 11, 1h).